



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°235 del 11/01/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 10 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD ATLETICO LADISPOLI ARL PER VIOLAZIONE ASCRIVIBILE AL CALCIATORE TAYEY MITUENSI NATHAN, TESSERATO PER LA PREDETTA SOCIETÀ, RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

La Procura Federale ha avviato un procedimento disciplinare avente per oggetto una dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore TAYEY MITUNESI Nathan, il quale all'atto del tesseramento in favore della società SSD Atletico Ladispoli ha affermato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere.

La Procura Federale ha acquisito vari documenti, partendo dalla comunicazione di avvenuto tesseramento del calciatore in argomento, da parte del C.R. Lazio in data 3 novembre 2016.

Ha verificato la e-mail della Federazione francese, pervenuta in data 31 gennaio 2018, in cui ha precisato che il calciatore in trattazione è stato tesserato per società sportive alla stessa regolarmente affiliate.

Ha anche esaminato la revoca del tesseramento, disposta dall'Ufficio Tesseramento in data 7 febbraio 2018.

La Procura ha rilevato, preliminarmente, che la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata al calciatore, non è stata recapitata perché il soggetto è risultato sconosciuto presso l'indirizzo indicato nel certificato anagrafico del 27 giugno 2018 e, pertanto, non lo ha potuto identificare, disponendone l'archiviazione.

La Procura ha inoltre rilevato che, dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati, appaiono emergere comportamenti non regolamentari posti in essere dal calciatore in questione e che, comunque, per la vicenda in argomento, non ha potuto che deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società SSD Atletico Ladispoli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascrivibili al calciatore TAYEY MITUNESI Nathan.

Alla riunione fissata da questo Tribunale per il giorno 10 gennaio 2019, era presente per la Procura Federale l'Avv. Enrico Liberati, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento con l'irrogazione della seguente sanzione:

- SSD Atletico Ladispoli, ammenda Euro 150,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che i fatti oggetto del presente deferimento risultano provati per tabulas e, pertanto, ritiene la società deferita responsabile delle violazioni a lei ascritte.

Per quanto attiene, altresì, la quantificazione della sanzione, il Tribunale ritiene congruo quanto richiesto dalla Procura Federale.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la Società deferita responsabile delle violazioni a lei ascritte per responsabilità oggettiva, comminandogli, di conseguenza, l'ammenda di Euro 150,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FERRAMINI MARCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI PALOMBARA (già SSDARL CRECAS) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTA' DI PALOMBARA (già SSDARL CRECAS) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE

Il Procuratore Federale Interregionale ha avviato un procedimento disciplinare per un mancato pagamento da parte della società SSDARL Città di Palombara (già SSDARL Crecas) di euro 7.110,00, nei confronti dell'allenatore Fabio Gentili, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della LND.

Rileva, la Procura, che nell'ambito del procedimento in oggetto, sono stati acquisiti ed esaminati vari documenti costituenti fonti di prova, quali in particolare la segnalazione del Presidente del C.R. Lazio dell'11/04/2018, oltre che la decisione del Collegio Arbitrale, pubblicata sul C.U. n.6 del 2017, avente per oggetto la vertenza promossa dall'allenatore Gentili contro la società Crecas, con nota di accompagnamento del 30/10/2017 e con avviso di ricevimento raccomandata A/R fronte e retro, da cui emerge che tale decisione è stata comunicata alla società interessata, con raccomandata A/R, resa al mittente per compiuta giacenza.

Appare evidente quindi, che la società è risultata inadempiente non avendo provveduto al pagamento in argomento, nei termini previsti dalla normativa federale, e pertanto la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Ferramini Marco, per le violazioni regolamentari a lui addebitate ed indicate in oggetto, e la società SSD Città di Palombara (già SSDRAL Crecas) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio rappresentante legale.

All'udienza del 10 gennaio 2019 era presente l'Avvocato Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, mentre per i deferiti non compariva nessuno.

Il Tribunale Federale Territoriale rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, si riportava interamente al proprio atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- SSDARL Città di Palombara (già SSDARL Crecas), ammenda Euro 600,00 nonché n°1 punto di penalizzazione in classifica;
- Marco Ferramini, Presidente della società, n°6 mesi di inibizione.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver attentamente analizzato tutti i documenti, rileva che i fatti oggetto del deferimento in epigrafe risultano provati per tabulas e, pertanto, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, questo Tribunale ritiene altresì congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, infliggendo al Sig. Ferramini Marco la sanzione di n°6 mesi di inibizione ed alla società SSDARL Città di Palombara (già SSDARL Crecas) n°1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel Campionato 2019/2020, essendo la società ritirata dal campionato nella corrente Stagione Sportiva nonché l'ammenda di Euro 600,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GRILLI FABIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTILEPINI E DEL CALCIATORE DELLA STESSA SOCIETÀ SIG. CAUCCI MOLARA FILIPPO, ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED A CARICO DEL SIG. VITA ALESSANDRO, ALLENATORE DI BASE PER LA SOCIETÀ POL. SAN VALENTINO, PER LE STESSA VIOLAZIONI DI CUI SOPRA, ED A CARICO DEL SIG. SORRENTINO FABIO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VIGOR CISTERNA 1994, PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL CU N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 3 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTELEPINI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

La Procura Federale ha avviato un procedimento disciplinare per una segnalazione del Sig. Gianfranco Criscuolo, Presidente della ASD Macir Cisterna, con oggetto "Campus non regolare", circa l'organizzazione, da parte della società ASD Cori Montilepini, di una manifestazione non autorizzata, presumibilmente un provino per ragazzi dai 6 ai 14 anni, denominata "Summer Camp Perugia Accademy" presso il campo comunale di Cori.

La Procura, esperite le opportune indagini, rilevava l'irregolarità di tale manifestazione, pubblicizzata con una locandina in cui si chiedeva l'iscrizione di calciatori dai 6 ai 14 anni, organizzata dalla società ASD Cori Montilepini dal 11 giugno al 22 giugno, da svolgersi presso il Campo Comunale di Cori, senza la necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile Scolastico.

La Procura ha anche accertato che il suddetto raduno veniva interrotto in data 12 giugno, in quanto negli organizzatori del raduno sorgeva il dubbio di incorrere in una violazione delle norme federali. Anche da alcune foto, visionate dalla Procura stessa, si evinceva chiaramente lo svolgimento dell'evento.

La Procura, dall'esame della documentazione complessivamente acquisita, ha quindi rilevato che, in effetti, la società ASD Cori Montilepini ha organizzato e svolto dall'8 al 15 giugno, l'evento sportivo in discussione "Summer Campo Perugia Academy", a cui hanno partecipato giovani tesserati, di società diverse dalla società ASD Cori Montilepini, previa corresponsione di un costo di iscrizione di euro 190,00 a partecipante, senza il relativo nulla osta federale, nonché quello delle società di provenienza dei calciatori partecipanti.

Anche il calciatore Caucci Molaro Filippo, della società Cori Montilepini, ha violato le stesse norme ascrivibili al Presidente, per aver collaborato fattivamente allo svolgimento dell'evento sportivo in argomento.

Rilevava, la Procura, che anche il Sig. Vita Alessandro, allenatore di base, all'epoca dei fatti, tesserato con la Società Pol. San Valentino, ha collaborato per la riuscita della manifestazione, rispondendo anche egli delle violazioni normative indicate in premessa.

Nella prosecuzione delle indagini, la Procura ha accertato che il calciatore della società ASD Vigor Cisterna 1994, Sig. Sorrentino Fabio, si è impegnato fattivamente per il buon fine della manifestazione, violando oltre al contenuto dell'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., anche il comma 3 di

detto articolo, per non essersi presentato, dinanzi alla Procura Federale, nonostante due convocazioni, in data 14/7 e 21/7 2018, senza addurre alcuna valida giustificazione.

La Procura Federale, ritenuto che dai fatti sopracitati emergono responsabilità dei soggetti di cui sopra, per le violazioni delle norme del C.G.S. indicate in premessa, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Grilli Fabio, Presidente della società ASD Cori Montilepini, il calciatore della stessa società Caucci Molara Filippo, l'allenatore di base Vita Alessandro, tesserato per la società Pol. San Valentino, il calciatore della società ASD Vigor Cisterna 1994, Sorrentino Fabio e la Società ASD Cori Montilepini, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente, Sig. Grilli Fabio e dal tesserato Caucci Molara Filippo.

La Società deferita, nel procedimento innanzi al Tribunale ha protestato la sua estraneità alla contestazione disciplinare, affermando che si trattava di un "Centro Estivo" che all'epoca non era regolamentata e non necessitava di alcuna autorizzazione.

La Procura Federale, ha insistito nel deferimento, richiedendo l'irrogazione dell'ammenda di Euro 1.500,00 a carico della Società, l'inibizione del Presidente Grilli Fabio per mesi 9 e la squalifica dei tesserati Filippo Caucci Molara, Alessandro Vita e Fabio Sorrentino per mesi 6.

Ritiene il Tribunale che, al di là dell'indicazione nominale dell'attività, qualificata "Summer Camp", che farebbe pensare ad un campo estivo, la documentazione presente in atti, dimostra inequivocabilmente che si trattasse di una attività sportiva a tutti gli effetti, per la quale necessita da sempre l'autorizzazione della Federazione e delle società titolari del tesseramento dei giovani partecipanti: in particolare, la dichiarazione del Sig. Lucarini Mauro, dirigente del Perugia Calcio e della Sig.ra Biondi Tiziana, tesserata per il Perugia Calcio, ed il contenuto del modulo di partecipazione predisposto dal Perugia Calcio (punto 2 "attività").

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono però eccessive rispetto agli avvenimenti contestati e, pertanto, vanno rideterminate come da dispositivo.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di irrogare ai soggetti deferiti, ritenuti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, le seguenti sanzioni:

- A.S.D. Cori Montilepini, ammenda Euro 600,00;
- Grilli Fabio, inibizione n°3 mesi;
- Caucci Molara Filippo, squalifica n°1 mesi;
- Sorrentino Fabio, squalifica n°1 mesi;
- Vita Fabio, squalifica n°1 mesi.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma l'11 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli